

IVA

Responsabilità per il mancato pagamento dei dazi nelle vendite on line

di Marco Peirolo

Nel **commercio elettronico cd. "indiretto"**, caratterizzato dalla vendita *on line* di beni materiali, successivamente consegnati con i mezzi tradizionali (es. posta, corriere espresso, ecc.), si pone il problema dell'individuazione del soggetto sul quale ricade l'**obbligazione doganale** nell'ipotesi del mancato pagamento dei dazi dovuti in sede di importazione dei beni di provenienza extracomunitaria.

La questione assume particolare rilevanza quando la merce, prodotta al di fuori dell'Unione europea, sia messa in vendita *on line* da un soggetto che, agendo in qualità di intermediario, si limita a **concludere i contratti** di compravendita e ad incassare il prezzo, senza pertanto né detenere e né introdurre materialmente i beni nel territorio comunitario.

Occorre, in altri termini, stabilire se l'intermediario, nel caso in cui i beni siano sottratti al controllo doganale e, quindi, al pagamento dei dazi, possa essere ritenuto **responsabile dell'irregolare introduzione della merce nel territorio comunitario**.

La violazione è disciplinata dall'art. 202 del Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), in base al quale l'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'**irregolare introduzione** nel territorio doganale comunitario di una merce soggetta a dazi all'importazione.

Posto che l'obbligazione doganale sorge al **momento dell'introduzione irregolare**, sono considerati **debitori**:

- la persona che ha proceduto a tale **introduzione irregolare**;
- le persone che hanno **partecipato** a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare;
- le persone che hanno **acquisito o detenuto** la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere quando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.

Nel caso di specie, si tratta pertanto di stabilire se l'intermediario sia **coobbligato al pagamento dei dazi doganali** dovuti a seguito della violazione in esame, in quanto persona che ha partecipato all'introduzione irregolare della merce nel territorio comunitario sapendo o dovendo sapere che l'operazione era irregolare.

Come messo in luce dalla Corte di giustizia nella causa C-454/10 del 17 novembre 2011, ai fini della responsabilità dell'intermediario, deve ricorrere una **duplice condizione**, di carattere oggettivo e soggettivo.

La **condizione oggettiva** richiesta della norma si riferisce alla **partecipazione all'introduzione irregolare**, rispetto alla quale non è espressamente previsto che persone considerate siano esclusivamente quelle che hanno contributo direttamente all'introduzione irregolare.

Nel caso di specie, sia la conclusione dei contratti di compravendita che la consegna delle merci costituiscono **elementi di un'unica operazione**, vale a dire la vendita delle merci. Di conseguenza, rilevano i giudici comunitari, l'intermediario – anche se non ha partecipato direttamente all'introduzione irregolare dei beni nel territorio comunitario – **deve considerarsi comunque debitore dell'obbligazione doganale** ai sensi dell'art. 202 del Reg. CEE n. 2913/1992.

La **condizione soggettiva** ricorre, invece, quando le persone che hanno partecipato all'introduzione irregolare sapevano o dovevano sapere, secondo ragione, che essa era irregolare, il che implica che esse **avessero o dovessero, secondo ragione, avere conoscenza dell'esistenza di una o più irregolarità**.

La norma, al riguardo, fa riferimento al **comportamento dell'operatore diligente ed accorto**, sicché – osservano i giudici comunitari – deve ritenersi che una persona che agisce in veste di intermediario per la conclusione dei contratti di compravendita deve sapere che la consegna di merci provenienti da uno Stato terzo e destinati all'Unione fa sorgere l'obbligo di assolvimento dei dazi all'importazione.

Risulta, pertanto, pertinente chiedersi se l'intermediario abbia svolto **tutte le verifiche** che dal medesimo possano ragionevolmente attendersi per garantire che le merci non siano introdotte irregolarmente e, in particolare, se egli abbia **informato** il fornitore dell'obbligo di dichiararle in dogana.

Ai fini dell'individuazione della responsabilità, occorre anche valutare:

- le **informazioni a disposizione dell'intermediario** o delle quali egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali. In tale contesto, è del pari importante stabilire se i dazi all'importazione da versare erano **indicati sui contratti di compravendita** o su altri documenti a disposizione dell'intermediario, facendo così presumere che l'introduzione delle merci nel territorio comunitario sia avvenuta in modo regolare;
- il **periodo durante il quale l'intermediario ha fornito le proprie prestazioni al venditore**. Infatti, se l'intermediario ha svolta la propria attività nei confronti del venditore per un **lungo periodo** può apparire poco probabile che egli non abbia avuto occasione di prendere conoscenza delle pratiche del venditore in merito alla fornitura delle merci.

Nella sentenza di cui alla citata causa C-454/10, la Corte di giustizia ha conclusivamente affermato che **va considerato debitore dell'obbligazione doganale** sorta per effetto dell'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all'introduzione, vi abbia partecipato come **intermediario** ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse, secondo ragione, sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare.